

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI LEMBO, MANCINO, PACINI, SAPORITO, FERRARA Nicola, FONTANA e SCARDACCIONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1983

Modifica dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge viene ripresentato nell'identico testo approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura) del Senato, nella seduta del 9 giugno 1982, e trasmesso il 21 giugno 1982 alla Camera dei deputati, che non lo approvò per lo scioglimento anticipato della legislatura. Le ragioni che ne determinarono il consenso appaiono ancor oggi evidenti e giustificano la sua ripresentazione e la richiesta di una sua rapida approvazione. Sono ragioni che attengono alla necessità di eliminare alcuni disagi evidenziati da una più che decennale applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice, e che si riferiscono in modo particolare ad alcuni inconvenienti che la rigidità e l'ampia durata del vincolo di indivisibilità previsto dall'articolo 11 di detta legge in determinati casi può provocare. Si tratta di casi nei quali, per motivi tecnici di razionalizzazione della produzione e di perfezionamento della conduzione agricola, si prospetterebbero come estremamente opportune talune forme di ridimensionamento

o di migliore composizione dei complessi aziendali, con la eliminazione di porzioni del tutto inutilizzate ed inutilizzabili, magari al fine di acquisire altri elementi, altri terreni, altri beni strumentali di cui l'azienda possa avere bisogno.

Può accadere che la installazione di nuove tecniche agricole, l'adozione di nuovi strumenti, una diversa impostazione delle forze lavorative pongano nuove esigenze di fronte alle quali la rigida intangibilità della originaria consistenza può in concreto risultare irrazionale.

Pare opportuno, pertanto, sulla base della esperienza più che decennale, disporre che, in taluni casi attentamente verificati, il vincolo di indivisibilità possa essere rimosso da talune porzioni del fondo acquistato.

Il tutto, si intende, con i dovuti controlli e sulla base delle relative autorizzazioni, le quali dovrebbero non soltanto tener conto del fatto che le mutate tecniche agricole possono aver determinato la inutilizzabilità di taluni specifici elementi del fondo, ma dovrebbero anche accertare la congruità del valore dell'altro fondo acquistato o permu-

tato, nella ipotesi *sub* lettera *b*) dell'articolo unico, nonchè la idoneità dell'appezzamento acquistato o avuto in permuta all'inserimento nell'azienda agricola.

In sostanza, si vuole favorire la eliminazione di elementi inutili o economicamente non convenienti ai fini della buona conduzione del fondo e la loro sostituzione con elementi idonei all'inserimento nell'azienda agricola. Il tutto soggetto all'accertamento ed alla approvazione dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio.

È prevista, infine, alla lettera *c*) dell'articolo unico, la possibilità, in caso di vendita, di corrispondere il prezzo ricavato all'ente mutuante a scomputo del mutuo, con la facoltà per il creditore di contestuale cancellazione della iscrizione ipotecaria del bene alienando. Il rimborso all'istituto erogatore del mutuo può comportare, come conseguenza della svalutazione monetaria, la possibilità di estinzione totale del mutuo (ma non l'obbligo di indivisibilità) e insieme il riaffluire di fondi all'ente erogatore.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente:

« Dal vincolo di cui ai commi primo e secondo possono essere liberate singole porzioni marginali dei fondi acquistati, alle condizioni che:

a) si tratti di elementi che si sono resi inutili o economicamente non convenienti ai fini della buona conduzione del fondo, per sopravvenute modifiche nel tipo di conduzione aziendale;

b) il ricavo della alienazione sia utilizzato per l'acquisto di altro fondo idoneo al suo inserimento nell'azienda agricola o l'appezamento alienato sia permutato con altro fondo anch'esso idoneo all'inserimento nell'azienda agricola. I fondi così pervenuti in proprietà saranno soggetti al vincolo di cui al primo comma;

c) ovvero, in caso di vendita, il prezzo ricavato sia totalmente corrisposto all'ente mutuante a scomputo del mutuo e con facoltà per il creditore di contestuale cancellazione della iscrizione ipotecaria del bene alienando;

d) la sussistenza della condizione di cui alla lettera a) e le modalità di cui alle lettere b) e c) vengano rispettivamente accertate ed approvate dall'ispettorato della agricoltura competente per territorio ».